

RITIRATO IN DATA 04/11/05
da CECCHICH ANGELA
in qualità di INCARICATA AL RITO
Firma
A. Bell



San Giorgio di Nog. li 28 OTT. 2005 Prot. n. 5148
Pratica N°26/05

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DELLA DITTA AUSSAPOL SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la domanda del sig. Silvano Sebastianutto, con codice fiscale SBSSVN50R24G389K in qualità di Procuratore della ditta AUSSAPOL SPA, con sede legale in PORDENONE, via Montereale n. 10/A e sede stabilimento in San Giorgio di Nogaro (UD) Via E. Majorana n. 10, con codice fiscale 01616420301 e P.IVA 01180380931, presentata il 20/07/2005 al prot. n. 3511, in nome e per conto di Manuel José Luisello Santarem de Matos Gil, dirigente e domiciliato per la carica in Italia presso la sede sociale, con la quale veniva richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, ai sensi delle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione sopra richiamata;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 27/09/2005;

VISTE le integrazioni documentali presentate in data 17/10/2005 ed assunte al prot. n. 4919;

VISTO IL D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 pubblicato sul Suppl. Ord. n. 101/L alla G.U. del 29.05.1999 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento al D. Lgs. 18.08.2000 n. 258 pubblicato sul suppl. Ord. n. 153/L alla G.U. del 18.09.2000 n. 218.

VISTO quanto non ancora espressamente abrogato della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 319/76".

VISTO il vigente regolamento consortile della rete fognaria;

RITENUTO che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

AUTORIZZA

Il/la Sig. Manuel José Luisello Santarem de Matos Gil, dirigente e domiciliato per la carica in Italia presso la sede sociale in qualità di legale rappresentante della ditta AUSSAPOL SPA, con sede legale in PORDENONE, via Montereale n. 10/A e sede stabilimento in San Giorgio di Nogaro (UD) Via E. Majorana n. 10, con codice fiscale 01616420301 e P.IVA 01180380931, ad effettuare lo scarico, proveniente dall'insediamento di cui sopra, con recapito nella rete fognaria nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sia statale che regionale e del vigente regolamento fognario.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca, da parte dell'Amministrazione consortile, qualora il concessionario non rispetti le condizioni contenute nel presente atto, ovvero non ottemperi a tutte le prescrizioni di legge, e/o di regolamenti vigenti, ed alle disposizioni successive che l'Amministrazione ritenesse di impartire, o dovrà impartire, a seguito dell'emanazione di nuove norme regolamentari in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

La presente autorizzazione allo scarico è valida per **anni 4 (quattro) dalla data del 28/10/2005**.

Le spese per il rilascio della presente autorizzazione sono a carico del richiedente.


RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Alessandri Forti



CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

**ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELLA DITTA AUSSAPOL SPA
PROT. N. 5148 DEL 26 OTT. 2005**

DISCIPLINARE

**CARATTERISTICHE DELLO
SCARICO**

Recapito/i dello scarico: rete fognaria di via E. Majorana;
Quantità medie accertate : 100.000 Mc/anno circa;
Provenienza degli scarichi: da processo produttivo, da lavaggi, da raffreddamento, da servizi igienici, acque meteoriche di prima pioggia
Qualità degli scarichi: lo scarico non dovrà superare, anche temporaneamente, i valori di emissione previsti dalle normative vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dalla tab. 3 allegato 5 al D.Lgs. 152/99 colonna scarico in fognatura.
Punto assunto per la misurazione degli scarichi: pozzetto d'ispezione interno alla proprietà

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti di ispezione);
2. I valori di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. la rete fognaria delle acque meteoriche, interna al lotto, dovrà essere mantenuta distinta dalle altre reti o condotti fognari;
4. Impedire, in ogni caso, ed anche in eventi meteorici particolari, la tracimazione delle acque reflue dall'impianto di pretrattamento in acque pubbliche;
5. Gli impianti di pretrattamento delle acque di scarico dovranno essere gestiti in maniera accurata al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
6. Per quanto sopra non citato, rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le leggi sanitarie, qualsiasi legge statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

ADEMPIMENTI

1. Far pervenire al "Gestore" con periodicità semestrale, un referto di analisi riportante in particolare i seguenti parametri (caratteristici del ciclo produttivo dell'attività svolta) : pH - Solidi sospesi totali - BOD5 - COD - Azoto ammoniacale - Azoto Nitroso - Azoto nitrico - Tensioattivi anionici - Tensioattivi non ionici - Tensioattivi Totali - Solventi clorurati - Solventi aromatici.
2. Denunciare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le caratteristiche qualitative degli scarichi, in base alle metodologie e tipi parametrici richiesti, nonché indicare la quantità di acqua prelevata nell'anno solare precedente;
3. Il "Gestore" si riserva la facoltà di variare il numero dei referti analitici e la tipologia dei parametri chimici da prevedere negli stessi, in relazione alle caratteristiche dello scarico e dell'eventuale adeguamento dei parametri del regolamento della reti fognarie comunali a quanto disposto dal D.Lgs. 152/99





CONSORZIO
DEPURAZIONE
LAGUNA S.p.A

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DELLA DITTA AUSSAPOL SPA

PROT. N. 5148 DEL 28 OTT. 2005

SPECIFICHE

1. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali, è responsabile, verso il "Gestore" e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate ed è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate sull'autorizzazione allo scarico. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali "deleghe ambientali"
2. Il presente provvedimento rilasciato esclusivamente ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del regolamento delle reti fognarie comunali, potrà essere periodicamente riesaminato e se necessario adeguato e viene concesso " SALVO DIRITTI DI TERZI"
3. qualora, successivamente alla notifica della presente autorizzazione, lo stabilimento industriale sia soggetto a diversa destinazione, o ad ampliamento, o a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico;
4. dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora, successivamente alla data di notifica della presente autorizzazione, vengano apportate delle modifiche nel ciclo tecnologico, nelle condotte e nei manufatti di scarico, e/o nell'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue;
5. il titolare dello scarico dovrà essere comunicata ogni variazione della ragione sociale, e/o dell'intestazione, e trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell'attività, impianti di lavorazione compresi, cui l'autorizzazione si riferisce.

VALIDITA'

1. Il presente atto è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento delle reti fognarie consortile (e/o comunale), resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'autorizzazione stessa.
2. Le disposizioni contenute nel presente atto potranno essere superate, modificate o integrate dall'emanazione e/o dall'applicazione di norma statali e regionali rilevanti per il settore della tutela delle acque dall'inquinamento;
3. **La presente autorizzazione ha validità di anni 4 (quattro) dalla data del 28/10/2005.** Un anno prima della scadenza della presente autorizzazione ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.
4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 07.08.90 n. 241, la ditta autorizzata può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg con decorrenza dalla data di rilascio del presente atto.